



Finanziato  
dall'Unione europea



## L'inclusione diventa vita

### Mostra fotografica e divulgativa sull'inclusione in Mongolia

#### Introduzione alla mostra

Questa mostra nasce dal lungo percorso di **collaborazione tra AIFO, Tegsh Niigem e le comunità mongole**. Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, racconta come lo **Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria** possa trasformare vite, territori e prospettive. Un viaggio che mostra **cosa accade quando una società sceglie di abbattere le barriere** – visibili e invisibili – e di creare spazi in cui ognuno possa dire: **"ci sono, conto, partecipo"**.

#### Promuovere insieme la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità

La **Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità** (2006) nasce dall'idea che ogni persona, indipendentemente dalle proprie condizioni, debba poter vivere con dignità, libertà e piena partecipazione. Ricorda al mondo che la disabilità non è un limite individuale, ma il risultato della relazione tra le condizioni personali e le barriere che la società costruisce: muri visibili e invisibili che impediscono di studiare, lavorare, decidere per sé, amare, essere parte della comunità.

La Convenzione ci invita a rimuovere quei muri e a costruire società capaci di riconoscere il valore di ogni vita.

Su questa visione si fonda lo **Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria (SIBC)**.

Non è un programma, ma un modo di guardare alle persone e alle comunità. Significa lasciare spazio alle voci che più spesso vengono messe ai margini. Significa riconoscere che la salute, l'educazione, il lavoro, la possibilità di partecipare e di vivere in autonomia non sono privilegi, ma diritti fondamentali.

Lo SIBC chiede alla comunità di diventare protagonista del cambiamento: non più l'individuo che deve adattarsi a un mondo ostile, ma il mondo che si trasforma per accogliere tutti. Così, passo dopo passo, la partecipazione diventa possibile. Le barriere cadono. La diversità diventa risorsa, non ostacolo.

#### AIFO in Mongolia per l'inclusione

In Mongolia, questo percorso ha preso forma grazie a oltre trent'anni di lavoro di **AIFO**, l'unica ONG internazionale presente nel Paese nel campo della disabilità.

AIFO ha ascoltato, formato, costruito relazioni, accompagnato i ministeri nell'applicare la Convenzione ONU, collaborato con comunità lontane tra loro per rendere concreti diritti che altrimenti resterebbero parole su carta.

#### L'inclusione diventa vita

Mostra fotografica e divulgativa sull'inclusione in Mongolia

[www.aifo.it](http://www.aifo.it)

Nel 2006 ha contribuito a far nascere **Tegsh Niigem**, un'organizzazione locale nata dal desiderio di promuovere l'inclusione attraverso lo SIBC. Insieme hanno sostenuto la crescita delle **Organizzazioni delle Persone con Disabilità**, affinché possano farsi sentire, partecipare alle decisioni pubbliche e difendere i propri diritti.

Oggi, grazie agli sforzi di AIFO, Tegsh Niigem e dei loro partner, molte cose in Mongolia sono cambiate: più bambini vanno a scuola, più persone trovano un lavoro, più famiglie partecipano alla vita comunitaria, più donne e uomini vivono con autonomia e dignità.

Questa mostra racconta proprio questo: **la trasformazione che avviene quando una comunità decide di includere.**

Lo fa attraverso immagini che parlano di:

- **Salute**, come diritto che restituisce forza e possibilità.
- **Educazione**, come porta aperta sul futuro.
- **Accessibilità** come libertà e possibilità.
- **Lavoro e autonomia economica**, come strumento di libertà e emancipazione.
- **Vita indipendente e inclusione sociale** come scelta e autodeterminazione
- **Dignità e diritti**, come fondamento di ogni percorso umano.

Ogni fotografia mostra non solo quello che è stato costruito, ma ciò che ancora possiamo costruire.

Una società in cui ciascuno può dire "ci sono, conto, partecipo".

Una società in cui **inclusione** non è uno slogan, ma un modo di vivere insieme.

*Hanno collaborato alla mostra: Enrichetta Alimena, Ester Baldacci, Donà Federica  
Dicembre 2025*

La mostra è stata realizzata grazie al progetto "CSOs acting: migliorare l'efficacia della risposta alle violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone con disabilità."

Responsabile del progetto Tegsh Niigem - partner AIFO ETS.

Cofinanziato dall'Unione Europea.

**AIFO ETS**  
**Via Borselli 4 – 40135 Bologna**  
**CF 80060090372**  
**[www.aifo.it](http://www.aifo.it)**

**L'inclusione diventa vita**


**Mostrafotograficaedivulgativasull'inclusione in Mongolia**

**[www.aifo.it](http://www.aifo.it)**

## Storie di vite rivoluzionarie

Qui puoi consultare e leggere tutte le storie delle persone ritratte nella mostra

**La Mongolia**, un Paese che sta scoprendo come superare le difficoltà e le barriere per includere le persone con disabilità



**L'inclusione diventa vita**

Mostra fotografica e divulgativa sull'inclusione in Mongolia

[www.aifo.it](http://www.aifo.it)

**Salute**, come diritto che restituisce forza e possibilità.

**Educazione**, come porta aperta sul futuro.

Riabilitazione, istruzione e inclusione per i bambini in Mongolia



L'arte come strumento per superare le barriere e migliorare le competenze



**L'inclusione diventa vita**

Mostrafotografica divulgativa sull'inclusione in Mongolia

[www.aifo.it](http://www.aifo.it)

**Lavoro e autonomia economica**, come strumento di libertà e emancipazione. **Accessibilità**, come libertà e possibilità. **Vita indipendente e inclusione sociale** come scelta e autodeterminazione.

B.Altangerel - Ha iniziato a partecipare alle attività dell'AIFO e di Tegsh Niigem dal 2018. Non aveva mai avuto l'opportunità di incontrare altre persone con disabilità. Grazie ai progetti, ha trovato l'amore, si è sposato e ha avuto un figlio. Ha anche scoperto il suo hobby. È un ciclista su sedia a rotelle e un atleta paralimpico.



La famiglia di Aiunbaatar Purev, pastori con un gregge di 2.000 capi nella provincia mongola di Hentii, vive la dura vita nomade spostandosi ogni inverno in una ger più riparata. Pur in un Paese dove il 27-30% della popolazione rurale è sotto la soglia di povertà, loro resistono.

Nel 2008 stavano per trasferirsi nella capitale, spesso destino di emarginazione per molti nomadi. A evitarlo è stato Altantsoji, fratello della moglie, con disabilità intellettiva, grazie al quale la famiglia è entrata in un programma di empowerment di AIFO e ora vivono più che dignitosamente.



**L'inclusione diventa vita**

**Mostrafotografica divulgativa sull'inclusione in Mongolia**

[www.aifo.it](http://www.aifo.it)

Con il progetto Green Inclusion abbiamo formato le persone con disabilità sulla tecnica e pratica di piantagione e coltura garantendo una formazione inclusiva e un futuro lavorativo e al tempo stesso abbiamo contribuito all'obiettivo di riforestazione della Mongolia.



G.Byambaa, il primo barista in sedia a rotelle della Mongolia. Il bar è stato aperto dentro al Ministero della Salute nella capitale Ulaanbaatar.




Selengee Demberel - Persona che usa la sedia a rotelle -  
Membro del Centro per la Vita Indipendente "Universal progress" - Ferita nel 2013. 2018 - È stata una delle nostre 30 giovani ricercatrici con disabilità del progetto "Emancipatory Disability Research", cofinanziato dall'UE e dall'AIFO e realizzato dall'ONG Tegsh Niigem. 2019 - Ha iniziato a praticare il tiro con l'arco paralimpico. 2020 - Ha partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 2022 - Medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di tiro con l'arco paralimpico 2024 - Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Si è classificata al quarto posto. 2025 - Medaglia d'oro /squadra femminile/, medaglia d'oro /squadra mista/, Campionati mondiali di tiro con l'arco paralimpico

**L'inclusione diventa vita**

**Mostrafotografica ed divulgativa sull'inclusione in Mongolia**

[www.aifo.it](http://www.aifo.it)

**Dignità e diritti**, come fondamento di ogni percorso umano. La signora Saranchuluun Otgon, prima parlamentare con disabilità. Ricorda con grande riconoscenza la sua presa di consapevolezza grazie alla lettura delle linee guida dell'Oms sulla disabilità tradotte in mongolo da AIFO in un progetto di empowerment, quando nel 1991 il paese si affacciava alla democrazia.



La disabilità può essere superata - persona in carrozzina che vola con il parapendio



**L'inclusione diventa vita**

Mostrafotograficaedivulgativasull'inclusione in Mongolia

[www.aifo.it](http://www.aifo.it)

# Approfondimento sugli articoli della Convenzione

Qui puoi consultare e leggere tutti gli articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità

## Convenzione ONU Scopo punto 2

“Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”

Perciò la disabilità dipende dall'interazione tra le caratteristiche della persona e l'ambiente che lo circonda con barriere e ostacoli che ne impediscono la piena partecipazione, su base di uguaglianza con gli altri, secondo il principio di uguaglianza e **non discriminazione**.

Con la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità queste diventano, come le altre persone, titolari di Diritti, diritti Umani, non negoziabili.

La Convenzione del 2006 è ratificata dall'Italia nel 2009, dall'Unione Europea nel 2011 e dalla Mongolia il 13 maggio 2009 insieme a circa 180 Paesi nel mondo.

Alla luce dei principi sopra citati sono questi alcuni degli articoli della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità che per l'occasione possono risultare di maggiore interesse:

**Articolo 9 - Accessibilità** 1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di

partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- (a) Edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

## 2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate a:

- (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- (g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Possiamo notare che il principio dell'accessibilità riguarda tutti gli aspetti, dalle strutture, ai servizi sia quelli pubblici che quelli privati aperti al pubblico, di modo che ogni ambiente e servizio sia fruibile a tutte le persone. Inoltre, a tutti devono essere garantiti i giusti supporti, attraverso persone, animali o servizi e tecnologie aggiuntive.

Tutto questo deve essere fatto al minor costo possibile, perché l'accessibilità non deve diventare un fattore di diseguaglianza economica e sociale.

Perciò si capisce quanto l'accessibilità non sia una cosa in più, da concedere quando si può, come spesso accade nelle nostre città, ma un diritto da pretendere, perché accessibilità vuol dire, libertà, partecipazione, autonomia, autodeterminazione.

**il 25 giugno 2025** è entrato inoltre in vigore **lo European Accessibility ACT** teso ad uniformare le normative sull'accessibilità e fruibilità digitale nei Paesi dell'Unione Europea, ad indicare il ruolo sempre più importante del digitale che deve essere uno strumento di supporto e non un fattore di divario e diseguaglianza.

## Articolo 25 - Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

- a ) Fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
- (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Uno dei pilastri dell'azione di Aifo è quello della **salute** e della **cura** per le persone con disabilità, cura intesa come accoglienza, presa in carico, supporto, accompagnamento, tutto con un approccio comunitario. Quest'ultimo elemento è perfettamente in linea con il dettato della Convenzione al suddetto articolo 25 al punto c dove si richiede che le cure siano prestate il più vicino possibile alle proprie comunità anche nelle aree rurali. E' proprio questo che prova a fare Aifo nel mondo e anche in Mongolia.

Nella Convenzione è importante il punto d dove si dichiara la necessità del consenso informato e libero delle persone con disabilità rispetto alle cure prestate dagli specialisti. Questo sembra scontato ma, per le persone con disabilità, non è così. Storicamente si è fatto un grande lavoro per far sì che le cure non fossero imposte e incontrassero invece il favore della persona, in passato infatti le persone con disabilità non erano considerate in grado di scegliere e decidere consapevolmente, ma potevano solo subire in ragione della loro condizione.

Sempre il punto *d* raccomanda anche di accrescere la consapevolezza e l'empowerment delle persone interessate, questo ci fa capire il grande cammino che è stato fatto in termini di crescita culturale e presa di coscienza di sé e possibilità. La poca fiducia accordata in passato alle persone con disabilità emerge anche dal necessario richiamo all'equa stipula di assicurazioni.

## Articolo 24 - Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo atto al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

(c) venga fornito un **accomodamento ragionevole** in funzione dei bisogni di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parte offrono alle persone la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

(a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;

(b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;

(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati a ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un **accomodamento ragionevole**.

Questo articolo, quindi, invoca un sistema educativo inclusivo non separato, come quello delle scuole speciali e differenziale ancora presente in molti Paesi Europei, aderenti alla Convenzione. L'Italia invece ha abolito il sistema differenziale e speciale dal 1977 con la legge Falucci.

In questo articolo ritroviamo il concetto di accomodamento ragionevole cioè l'obbligo di trovare un modo per garantire pienamente il diritto all'istruzione, trovando un accomodamento tra questo obbligo e le altre esigenze, non ultima quella economica. Il concetto di accomodamento ragionevole ha portato a parecchie discussioni proprio per la limitazione economica.

per accomodamento ragionevole: si

*intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. (CRPD Art. 2 Definizioni)*

Tornando al diritto all'istruzione, articolo 24 si dichiara che, ad ogni studente debbano essere garantite le migliori condizioni per il pieno sviluppo delle abilità e delle potenzialità, se pensiamo al sistema scolastico italiano inclusivo capiamo quanta strada ci sia ancora da fare per arrivare al pieno rispetto della Convenzione, mi riferisco alla mancanza di personale specializzato per il supporto degli studenti con maggiore bisogno di supporto, penso alla mancanza di educatori, interpreti Lis ecc....

## Articolo 27 - Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative - anche attraverso iniziative legislative in particolare al fine di:

- (a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- (b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
- (c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
- (d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- (e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
- (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- (j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
- (k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Il lavoro è una conquista fondamentale per le persone con disabilità, che dà loro dignità, anche questa è stata una conquista, se pensiamo che in Italia, per esempio, la prima legge sul lavoro delle persone con disabilità risale al 1968 quando però erano aperti a loro solo determinati lavori. Oggi invece il lavoro, dice la Convenzione, deve essere libero e svolto su base di uguaglianza, senza discriminazioni.

Bisogna dire che, per esempio in Italia c'è ancora tanto da fare perché i livelli di occupazione sono ancora bassi, 35% per gli uomini e la percentuale si dimezza quasi per le donne. C'è poi un grave problema legato alle mansioni che spesso non corrispondono ai livelli d'istruzione e alle possibilità di carriera, come ci dimostra il Rapporto ANVUR

**GLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE**

---

### **Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società`**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

La vita indipendente significa libertà di scelta, piena autodeterminazione, concetto nato in Nord Europa alla fine degli anni '70.

Il concetto nasce contro la segregazione e istituzionalizzazione e per la piena realizzazione della persona che è libera di scegliere dove e con chi vivere, in passato invece le persone con disabilità avevano un destino già scritto.

## Articolo 32 - Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

- (a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
- (b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
- (c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
- (d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

AIFO pratica tali principi, con l'attenzione, il supporto, il coinvolgimento delle persone con disabilità nei propri progetti, dove le persone con disabilità sono protagonisti e attori dei progetti di Cooperazione Internazionale.

**Tutto questo conferisce diritti e dignità alle persone con disabilità.**